

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Procura della Repubblica di Vicenza – Denuncia querela per fatti di usura ed estorsione bancaria – istanza di sospensione dei termini - concessione della sospensione dei termini ex art. 20 L. 44/99 e della sospensione delle procedure esecutive in corso.

Il Procuratore della Repubblica di Vicenza vista l'istanza per la richiesta della sospensione dei termini ex art. 20 L. 44/99 ; osservato che in data 02/11/2016 fu presentata la denuncia querela nei confronti della banca ; che in data 11/11/2016 fu presentata presso la Prefettura di Vicenza l'istanza di accesso al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, indicando i numeri delle procedure esecutive in corso e considerata la attuale pendenza del procedimento penale, ha ritenuto l'istanza meritevole di accoglimento.

Per questo motivo ha disposto,

“con riferimento al solo delitto di estorsione:

- 1) La proroga di 300 giorni dei termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data odierna, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva;*
- 2) La proroga di tre anni dei termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data odierna, degli adempimenti fiscali;*
- 3) La sospensione per 300 giorni i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che risultano scaduti o che scadranno entro un anno dalla data odierna;*

con riferimento sia al delitto di usura che al delitto di estorsione:

- 4) La sospensione per 300 giorni, decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento, dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate, tra cui le procedure esecutive R.G.E. n. ____/2013 e R.G.E. n. ____/2014).”*



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Vicenza

Proc. n. /16 Reg. Mod. 44

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI

- art. 20, comma 7 Legge n. 44/1999 -

Il Pubblico Ministero,

Vista l'istanza depositata in data 11.11.2016 da e in proprio, con cui si chiede:

- 1) la proroga di 300 giorni dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva;
- 2) la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali;
- 3) la sospensione per 300 giorni dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione;
- 4) la sospensione per 300 giorni dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate;

Letta la documentazione allegata all'istanza;

OSSERVA

In data 2.11.2016 e in proprio presentavano atto di querela nei confronti del legale rappresentante della BANCA Credito Cooperativo per i reati di usura ed estorsione in relazione al conto corrente n. 1031-4 (al quale erano collegati i conti anticipi nn. 2031-3, 2285-5 e 16366).

Tale querela originava il p. p. n. /16 Mod. 44 di questa Procura della Repubblica, iscritto il 7.11.2016 e nell'ambito del quale sono attualmente in corso le indagini preliminari volte ad accertare la sussistenza dei reati denunciati.

Allo stato, infatti, gli unici atti di rilievo investigativo che è stato possibile valutare sono l'atto di querela e la relazione del C.T.U. nominato nel processo civile n. /2012 R.G. di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dagli istanti.

Dalla lettura dei predetti atti, allo stato e quantomeno a livello indiziario, paiono sussistere elementi di fondatezza sia in ordine alla condotta usuraria che a quella estorsiva da parte dei legali rappresentanti della BANCA - Credito Cooperativo.

Come noto, l'art. 20, comma 7 Legge n. 44/1999, come modificato dalla Legge n. 3/2012, attribuisce al Pubblico Ministero il potere di provvedere in merito alle istanze di sospensione e proroga di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del medesimo articolo. Sul punto, ha avuto modo di pronunciarsi la Corte Costituzionale con sentenza n. 192/20014, chiarendo che "la sospensione dei termini prevista dai primi quattro commi dell'art. 20 non sia discrezionale: essa infatti è legata sostanzialmente alla presenza della richiesta dell'«elargizione» o del mutuo senza interessi di cui, rispettivamente, all'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 44 del 1999 e all'art. 14 della legge n. 108 del 1996" e che "Al pubblico ministero compete la mera verifica di



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Vicenza

riferibilità della comunicazione del prefetto alle indagini per delitti che hanno causato l'evento lesivo condizione dell'elargizione. Il relativo provvedimento non concerne, dunque, l'esercizio dell'azione penale né l'attività di indagine ad essa finalizzata (ordinanza n. 296 del 2013)".

La Corte Costituzionale aggiungeva, ancora, che "l'unico in grado di svolgere questo compito non può che essere il pubblico ministero competente in sede penale, tenuto conto della attinenza di tale compito ai procedimenti relativi ai delitti in questione, con le problematiche di riservatezza che questi ultimi comportano, nonché degli obiettivi di incisivo contrasto dei reati in questione (attuato anche mediante le misure a favore delle vittime)".

Calando questi principi nel caso in esame, le parti hanno dimostrato di avere presentato in data 11.11.2016 presso la Prefettura di Vicenza l'istanza di accesso al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura (sebbene non sia ancora pervenuto presso questo Ufficio alcun elenco da parte della Prefettura medesima, verosimilmente a causa della ristrettezza dei tempi) in qualità di persone offese dei reati di usura ed estorsione, indicando altresì i numeri delle procedure esecutive che le coinvolgono (R.G.E. n. /2013 e R.G.E. n. /2014).

Tanto premesso, risulta pertanto integrato il presupposto (l'unico) richiesto dall'art. 20, commi 1, 2, 3, 4 e 7 Legge n. 44/1999 e, considerata la attuale pendenza del procedimento penale, l'istanza avanzata da e merita accoglimento nei termini che seguono.

Infatti, il comma 1 dell'art. 20 Legge n. 44/1999 dispone che i termini di scadenza, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei mutui bancari ed ipotecari affinché possano essere prorogati devono ricadere *entro un anno dalla data dell'evento lesivo* ed il medesimo arco temporale di un anno prevedono il comma 2 per la proroga dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ed il comma 3 per la sospensione dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione.

Appare determinante, pertanto, accertare la data dell'evento lesivo, da individuarsi, con riferimento al delitto di usura, nella dazione degli interessi o degli altri vantaggi usurari (addebitati in conto corrente); nel caso in esame, essendo ancora in corso le indagini preliminari, gli unici dati a cui fare riferimento sono quelli contenuti nella relazione del CTU redatta nel processo civile n. /2012 R.G. Alle pagine 10 e 11, il CTU, con riferimento al conto n. -4, verificava che i tassi usurari erano stati applicati nei trimestri (secondo lo schema ivi riportato) dal 30.9.1999 al 31.12.2011; con riferimento alla apertura di credito sbf sul conto -4 erano stati applicati (secondo lo schema ivi riportato) nei trimestri dal 30.9.2003 al 30.6.2009 ed, infine, con riferimento al conto anticipi n. -3 erano stati applicati nei trimestri al 30.9.2001, al 30.6.2010 ed al 30.9.2010.

Pertanto, con riferimento al reato di usura, deve ritenersi decorso il termine di un anno dall'evento lesivo previsto dall'art. 20, commi 1, 2 e 3 Legge n. 44/1999, con il conseguente rigetto della istanza, apparendo la stessa tardiva.

Infine, quanto al delitto di estorsione, la data dell'evento lesivo deve individuarsi nel momento di consumazione del reato, che, considerata la attuale pendenza delle procedure esecutive R.G.E. n. /2013 e R.G.E. n. /2014), deve ritenersi tuttora in essere;



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Vicenza

P.Q.M.

Visto l'art. 20, comma 7 Legge n. 44/1999, così come modificato dalla Legge n. 3/2012;

DISPONE

In favore di . e , in atti compiutamente generalizzati,

con riferimento al solo delitto di estorsione:

- 1) la proroga di 300 giorni dei termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data odierna, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva;
- 2) la proroga di tre anni dei termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data odierna, degli adempimenti fiscali;
- 3) la sospensione per 300 giorni dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che risultano scaduti o che scadranno entro un anno dalla data odierna;

con riferimento sia al delitto di usura che al delitto di estorsione:

- 4) la sospensione per 300 giorni, decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento, dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate, tra cui le procedure esecutive R.G.E. n. /2013 e R.G.E. n. /2014.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni:

- 1) agli istanti ed al loro difensore;
- 2) al Prefetto di Vicenza;
- 3) al Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Vicenza (proc. R.G.E. n. /2013 e R.G.E. n. /2014).

Vicenza, 15.11.2016

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
D.ssa Alessia La Placa – Sost.